



# COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 20/08/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO, DELLO SPAZIO PUBBLICO O DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITÙ DI PUBBLICO PASSO MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEHORS.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di agosto alle ore 13:00, in Bonarcado e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta O P di Prima, nelle persone dei Sigg.

<b>Pinna Francesco</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pippia Loredana</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Mura Raimondo</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Pes Giovanni</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Mariangela</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Ortu Ivana</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Sassu Michele</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>A</b>
<b>Piras Mario</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Delogu Salvatore</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>A</b>
<b>Sanna Antonella</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Madeddu Emanuela</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Piredda Stefania</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>Piras Salvatore</b>	<b>CONSIGLIERE COMUNALE</b>	<b>P</b>

risultano presenti n.11 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ◊ E' emersa la necessità di affrontare il complesso tema dell'occupazione di suolo pubblico con manufatti precari e strutture coperte definiti dehors, per soddisfare le esigenze delle attività commerciali di somministrazione ed intrattenere la clientela potenziando l'offerta di ristoro nelle immediate vicinanze dei locali, su suolo pubblico;
- ◊ Si rende necessario disciplinare l'installazione di tali manufatti considerati parte dell'arredo urbano, al fine di armonizzare lo stesso alle esigenze dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di ampliare e migliorare l'offerta al pubblico attraverso l'utilizzo di ulteriori spazi di ristoro, avendo cura di tenere nel debito conto il rispetto dell'assetto urbanistico dei principi di sicurezza e di qualificazione del territorio;

**CONSIDERATO CHE** per rispondere alla necessità di disciplinare l'ambito suindicato è stata curata la redazione di un'articolata proposta avente contenuti regolamentari precettivi, finalizzati alla definizione di precisi obblighi, volti ad assicurare il rispetto degli elementi basilari per la predisposizione e l'installazione dei dehors, individuati come strutture non fisse e facilmente rimovibili;

**PRESO ATTO CHE** tale disciplina regolamentare è finalizzata ad un utilizzo razionale del suolo pubblico, in coerenza con l'assetto architettonico del paese, con preciso intento di fornire ai cittadini nuovi e più qualificati servizi regolamentati da criteri chiari che assicurino agli utenti una fruizione ottimale delle aree pubbliche senza nocumento alla viabilità pedonale e veicolare;

**DATO ATTO CHE** l'occupazione del suolo pubblico avverrà esclusivamente per offrire un servizio di interesse collettivo generale, volto al soddisfacimento delle richieste dell'utenza, assicurando nel contempo il mantenimento del decoro delle strutture anche nei periodi di non utilizzo;

**VISTO** il d. lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs.n°267/2000;

### PRESO ATTO CHE ALLA DISCUSSIONE SONO INTERVENUTI:

**Il Consigliere Sanna Antonella:** All'art. 6 comma a del Regolamento viene indicato come l'Amministrazione Comunale concede l'installazione dei dehors. Non è l'amministrazione che concede ma gli uffici.

**Il Sindaco Francesco Pinna risponde:** Tutte le richieste vengono indirizzate genericamente al Sindaco anche se sono gli uffici ad essere incaricati della procedura.

### DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Consigliere di minoranza Sanna Antonella esprime a nome dei consiglieri del gruppo di minoranza "Insieme per Bonarcado" quanto segue: Votiamo contro perché questo regolamento crea solo vincoli ed oneri per le attività commerciali bonarcadesi. Assurdo che per la collocazione di un dehors, anche solo temporaneo, venga prevista l'autorizzazione della Sovrintendenza con relativi costi ed atti burocratici.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Sanna A., Piredda S.,Madeddu . Piras S.) e nessun astenuto espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare l'allegato regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare mandato ai responsabili competenti di dare attuazione all'allegato regolamento;

Di stabilire che le disposizioni di cui al citato regolamento entreranno in vigore secondo quanto previsto dal D. lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Sanna A., Piredda S.,Madeddu . Piras S.) e nessun astenuto espressi nelle forme di legge di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. ;

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14/08/2019

Il Responsabile  
**F.to Antonella Pinna**

---

PARERE: parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 14/08/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari  
**F.to Francesca Piras**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Matteo Manca

---

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 27/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 27/08/2019

IL SEGRETARIO  
F.to Matteo Manca

---

---

Copia conforme all'originale

Li, 27/08/2019

---



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO, DELLO SPAZIO PUBBLICO O DELLE  
AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO  
PASSO MEDIANTE ELEMENTI DI  
ARREDO URBANO – DEHORS

## Art.1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia.

Il presente Regolamento è uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e siano motivo di ordine ed ornamento alla città.

L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

## Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

1. Per elementi di **arredo urbano - dehors** si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un'attività e o ad un locale di pubblico esercizio di attività di somministrazione cibi e bevande insediato in sede fissa.

2. Fatta salva la composizione di cui all'art. 3, il dehors può essere aperto o con struttura semichiusa.

3. Per **aperto** si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.

4. Per **struttura semichiusa** si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.

5. Per dehors **stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

6. Per dehors **permanente** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

## Art. 3 Composizione dei dehors

1. Gli elementi del dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato a titolo esemplificativo ma non limitativo né restrittivo:

- a. **arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche ecc.;
- b. **elementi complementari di copertura** e riparo in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, capanni, gazebi, ecc.;

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- elementi complementari del **tipo 1 per "Dehors aperto"**: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione < 3,00 metri, dotata o meno di sostegni.

- elementi complementari del **tipo 2 per "Dehors semichiuso"**: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali.

- c. **elementi accessori:** elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.;

- d. altri **elementi ed attrezzature** per lo svolgimento dell'attività principale tra cui la somministrazione di alimenti e bevande.

## Art. 4

### Ubicazione, dimensioni e caratteristiche

1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'attività di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile.

L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione e comunque non potrà superare mq 30,00 complessivi.

2. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di piazze, parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere dell'Ufficio Tecnico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dei dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'attività provvederà con oneri a suo carico ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali.

4. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

5. È consentito installare dehors o parti di esso anche se per raggiungerli, dall'ingresso dell'attività cui sono annessi, è necessario per il personale di servizio

l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli purché:

- a. Il titolare sia in possesso delle autorizzazioni previste per effettuare questo tipo di servizio all'esterno della sua attività commerciale;
- b. Nella strada sia presente opportuna segnaletica stradale orizzontale di attraversamento pedonale;
- c. Il titolare abbia stipulato opportuna polizza R.C. nei confronti del personale che effettuerà il servizio

6. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

7. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

8. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

9. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili.

Le strutture di tipo scatolare non costituiscono aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici. Dette strutture possono essere consentite solo in via eccezionale, purché si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s'inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza. La compatibilità deve essere documentata da dettagliata relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che ne dia dimostrazione e dovrà essere valutata positivamente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa verifica da parte degli uffici tecnici preposti.

10. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

11. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di attività.

12. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio.

13. Gli eventuali **sistemi di riscaldamento** per esterno devono essere dotati di idonei sistemi di sicurezza e risultare conformi alla normativa vigente in materia di consumi energetici (deposito certificato conformità D.M. 37/2008).

14. Per le **coperture** in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture di tipo rigido devono essere



utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.

15. È facoltà infine della Giunta comunale approvare **piani di localizzazione** volti ad individuare, in determinati ambiti cittadini, quelle porzioni di sedime entro le quali unicamente potranno essere autorizzate, fatte salve tutte le risposdenze alle norme regolamentari e tecniche, le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors.

16. Tutte le attività di esercizio pubblico di somministrazione di cibi e bevande possono richiedere l'installazione di dehors nel rispetto delle presenti norme.

17. La concessione di aree per dehors può essere rilasciata esclusivamente ad **attività dotati di servizi igienici**. Le dotazioni dei servizi igienici possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi e in attività diverse purché siano posti nelle immediate vicinanze e che abbiano caratteristiche dimensionali e di dotazione tali da soddisfare tutte le superfici a cui verranno asservite.

18. All'interno dei dehors può essere gratuitamente disponibile un servizio **WiFi** dedicato ai clienti dell'attività in oggetto.

## **Art. 5**

### **Ambiti di valore storico e ambientale**

1. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'**autorizzazione alla Soprintendenza** competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 3. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; le proposte di dehors e gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

3. Negli ambiti di valore storico e ambientale non possono essere consentite tipologie di dehors fisse addossate ad immobili ed a portici di valore architettonico, storico, artistico, o di pregio ambientale, vincolati ai sensi di legge o riconosciuti come tali dall'Amministrazione comunale nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o regolamentativi.

4. Successivamente all'adozione dei provvedimenti comunali di cui al precedente comma 1, gli esercizi commerciali ricadenti negli ambiti individuati, saranno soggetti all'adeguamento delle strutture e degli elementi di arredo alla scadenza prevista della concessione e comunque nel termine massimo di 18 mesi dalla data di adozione dei provvedimenti medesimi, presentando formale nuova istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico, così come stabilito al successivo articolo 6.

## **Art. 6**

### **Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors**

a) Il titolare dell'attività o del pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o permanente su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

b) Al fine dell'ottenimento della concessione, il titolare dell'attività o del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo all'Amministrazione comunale; i termini del procedimento sono fissati in 30 giorni per le occupazioni ordinarie e 90 giorni per le occupazioni in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale.

C) Il procedimento amministrativo di allestimento di dehors, gazebo e simili, si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'istanza dovrà quindi essere presentata attraverso lo sportello regionale SUAP, completo di tutti gli allegati necessari a definire l'intervento secondo le vigenti norme in materia di Sportello Unico Attività Produttive e nel rispetto delle consuete modalità operative e procedurali.

L'intervento non è inquadrabile nella fattispecie di edilizia libera, definita dall'art. 15 della L.R. 23 ottobre 1985, n. 23, come successivamente modificata e integrata. Per cui è necessario allegare all'istanza il progetto del dehors, redatto secondo le previsioni del Regolamento Edilizio Comunale, corredato dalla necessaria documentazione tecnica e relazionale, che illustri nel dettaglio ogni aspetto riguardante il decoro urbano, lo scolo e smaltimento delle acque meteoriche, la staticità della struttura, nonché le precauzioni adottate perché la struttura non rechi intralcio alla viabilità pedonale sul marciapiede e alla circolazione stradale per non costituire un pericolo alla sicurezza stradale e agli utenti.

Le istanze di cui al precedente comma b) devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale.

La domanda di cui al comma C) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b. adeguati elaborati grafici, es.: scala 1:100, 1:200, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se

previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti ecc), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d. campione del tessuto o fotoriproduzione nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;

e. autorizzazione paesaggistica e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

c) In caso di dehors che per essere raggiunti dall'ingresso dell'attività cui sono annessi necessitano, da parte del personale di servizio, l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, è necessario produrre la documentazione di cui all'art. 4, comma 6, punti b e c.

d) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo art. 7.

e) La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors permanente si intende rilasciata per un massimo di tre anni dalla data del rilascio della concessione stessa, salvo rinnovo secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

f) Il rilascio della concessione è soggetto al versamento di una cauzione nella misura determinata dalla Giunta Comunale; la concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

## **Art. 7**

### **Rinnovo concessione per i dehors**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo 6.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'attività dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

## **Art. 8 Attività consentite**

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività dell'esercizio pubblico di somministrazione di cibi e bevande.
3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

## **Art. 9 Orario d'attività**

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'attività a cui è annesso. È fatto **divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24,00 alle ore 7,00** così come previsto nella Risoluzione n° 331482 del 10 settembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

## **Art. 10**

### **Danni arrecati a terzi**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'attività commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 11 Manutenzione del dehors**

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.
2. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per

dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'attività, gli elementi di arredo non fissi e che causino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

5. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'attività è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario.

## **Art. 12**

### **Sanzioni e misure ripristinatorie**

1) Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

2) Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'attività, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

3) Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

4) Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 480. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

## **Art. 13**

### **Revoca e sospensione della concessione**

La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

## **Art. 14**

### **Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico**

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi.

In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'attività, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;

c. per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

## **Art. 15**

### **Pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. La tassa è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.
2. L'importo della tassa di occupazione è stabilita dalla Giunta Comunale entro il 15 del mese di gennaio. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente. Le modalità e i termini del pagamento della tassa sono riportati nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della COSAP .

## **Art. 16**

### **Deroghe**

1. È facoltà della Giunta comunale, con provvedimento adeguatamente motivato di concessione, adottare deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi particolari ed eccezionali, relativamente:

- a) a quanto indicato agli art. 4 e 5;
- b) alla puntuale collocazione del dehors nell'ambito dello spazio pubblico o di uso pubblico interessato.

La richiesta motivata di deroga, che comunque deve rispettare le norme di legge, deve essere presentata contestualmente al progetto di installazione del dehors e verrà valutata a giudizio insindacabile della Giunta comunale.

## **Art. 17**

### **Richiamo di altre norme comunali**

Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di de hors, ovvero (a titolo esemplificativo):

- "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche"
- "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche";

## **Art. 18**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della

deliberazione di approvazione.

2. Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.